

ORIGINALE

Deliberazione N. **32**

Data **27/09/2019**



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. P.IVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: **RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE n.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

L'anno duemiladiciannove , addì ventisette del mese di settembre alle ore 19.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio Comunale.

Sono presenti alla discussione del presente punto:

			Presenti	Assenti
1	BENASSI MATTEO	Sindaco	X	
2	CODELUPI ANDREA	Vicesindaco		X
3	SETTI STEFANO	Consigliere	X	
4	NIZZOLI GIULIA	Consigliere		X
5	LANZI GIANMARIA	Consigliere	X	
6	CASTELLANI ALESSANDRO	Consigliere	X	
7	DATTILO GIULIA	Consigliere	X	
8	ROSSI MARINA	Consigliere	X	
9	NIZZOLI GIAN LUCA	Consigliere	X	
10	DE VITO CARMELA	Consigliere	X	
11	MARASI EMANUELE	Consigliere	X	
12	CONTINO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	COPELLI FABIO	Consigliere	X	
			11	2

Partecipano alla seduta gli assessori esterni: Silvia Saracca, Giulia Pisciueneri, Stefania Nizzoli

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig.BENASSI MATTEO nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. [30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"](#));

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);

- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Regionale n°1433 del 02/09/2019 recante "CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E MIGLIORAMENTI TESTUALI DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEL 20 DICEMBRE 2018 N. 186 (NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE) E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 29 APRILE 2019, N. 624 (ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO IN MERITO ALLO SCHEMA DI DELIBERA COMUNALE DI RECEPIMENTO DELLA DAL N. 186/2018);

VISTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili, in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la presente delibera si stabilisce di attivare un periodo sperimentale fino al 31/12/2020;

VALUTATO che il periodo sperimentale di applicazione delle nuove disposizioni, servirà per effettuare una valutazione più precisa sulle ricadute delle stesse sul bilancio comunale nonché i relativi effetti sugli interventi edilizi, in relazione soprattutto alle attività da incentivare maggiormente in termini di recupero e di efficientamento; tali valutazioni potranno eventualmente portare ad una revisione delle scelte effettuate;

RITENUTO di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 così come modificata ed integrata dalla DGR 1433/2019, senza determinazioni di merito rispetto ai punti sopra riportati, riportando di seguito quanto previsto dalla DAL stessa:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 e smi (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
 - confermare le determinazioni della DAL n.186/2018 e smi, che ha attribuito al Comune di Boretto la Classe 3[^];
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
 - non apportare riduzioni della AI;

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:
 - non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;
- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di **ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2)**, fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di **ridurre U1 e U2**, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di **ridurre U1 e U2**, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di **ridurre U1 e U2**, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di **ridurre U1 e U2**, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre U1 e U2**, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
 - non applicare ulteriori riduzioni;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
 - confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
 - non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
 - non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- in merito al **punto 5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:

- si definisce il seguente costo medio della camera: € 63,50, calcolato da una analisi di mercato in base alla media dei prezzi degli hotel presenti sul territorio di Boretto;
- si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
 - non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018
- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
 - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- In merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:
 - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera;
 - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. La fideiussione bancaria deve essere rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni. In alternativa, può essere presentata polizza assicurativa che deve essere rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. A tali categorie di soggetti abilitati non sono riconducibili le società di intermediazione finanziaria.
 - stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - il 25% entro 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data di presentazione SCIA o della CILA.
 - il 25% entro 24 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data di presentazione SCIA o della CILA o all'atto della comunicazione di fine lavori se precedente a tale scadenza.

per le ragioni di seguito indicate: per consentire ai committenti di dilazionare e programmare tali spese;

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018 e smi, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni:

-delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 18/07/1998: "*Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28/01/1978 n. 10*";

-delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 15/12/1999: “ *Normativa sul contributo di concessione relativo al Costo di Costruzione. Determinazione del Costo di Costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione*”;

-delibera di Giunta Comunale n.127 del 06/12/2018: “ *Aggiornamento del Costo di Costruzione degli edifici per l’anno 2019*”;

Al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l’**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO nelle more dell’adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) di procedere, attraverso la predisposizione di un apposito elaborato cartografico costituente l’**Allegato 4** parte integrante del presente provvedimento, alla definizione della perimetrazione del territorio urbanizzato, così come definito dagli strumenti urbanistici vigenti (art. 13 L.R. n. 47/78, art. A-5, comma 6 L.R. 20/2000), adeguandolo ai criteri di cui all’art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017 ai soli fini dell’applicazione della disciplina del contributo di costruzione, in attuazione di quanto previsto al punto 6.3.2. della DAL n.186/2018;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell’adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 03/08/1995 adeguati con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2008;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione Attività Territoriali, Produttive, Ambientali e di Benessere Sociale nella seduta del 23 settembre 2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell’Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

UDITA la breve relazione introduttiva del Sindaco, il quale cede poi a parola al responsabile del servizio Territorio e Patrimonio geom. Mauro Rossi il quale relaziona sul contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da registrazione agli atti;

RILEVATO:

- che il Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., come modificato dall’art.3 comma 1° lett.a) del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

- che il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 1° comma del T.U. D.Lgs.vo n.267/2000, così modificato dalla Legge 213 del 07.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese nei modi e nelle forme di legge da n° 11 (undici) consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. *DI RECEPIRE la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:*
 - a. nell'allegato **Allegato 1**, recante **“Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione”** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b. nell'allegato **Allegato 2**, recante **“Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. *DI DARE ATTO che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni:*
 - delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 18/07/1998: *“Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28/01/1978 n. 10”*;
 - delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 15/12/1999: *“ Normativa sul contributo di concessione relativo al Costo di Costruzione. Determinazione del Costo di Costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione”*;
 - delibera di Giunta Comunale n.127 del 06/12/2018: *“ Aggiornamento del Costo di Costruzione degli edifici per l'anno 2019”*; e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
3. *DI APPROVARE, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante della presente delibera, recante la **“Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”**;*
4. *DI APPROVARE, ai sensi del punto 6.3.2. della DAL n. 186/2017, lo **“Adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017”**, di cui all'Allegato 4, parte integrante del presente provvedimento, dando atto che detta perimetrazione ha efficacia ai soli fini dell'applicazione della nuova disciplina del contributo di costruzione recepita dal presente atto, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);*
5. *DI CONFERMARE, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 03/08/1995 adeguati con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2008;*
6. *DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;*

7. DI STABILIRE che le determinazioni assunte con questa delibera avranno effetto fino al 31/12/2020 (periodo di sperimentazione), e saranno da rivedere alla luce delle ricadute delle stesse sul bilancio comunale nonché i relativi effetti sugli interventi edilizi, in relazione soprattutto alle attività da incentivare maggiormente in termini di recupero e di efficientamento;
8. DI PUBBLICARE integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
9. DI TRASMETTERE copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
10. DI DARE ATTO che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 8);
11. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti ai sensi dell'art.49.1 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevolmente resi in forma palese ai sensi di legge da n° 11(undici) consiglieri presenti e votanti.;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.)